



# ***LE NUOVE REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO***



## NUOVO RAVVEDIMENTO

# AMPIO SCAMBIO DI DATI

SOSTITUIAMO CONTROLLI CON SCAMBIO DATI



L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA METTERA' A DISPOSIZIONE DEL  
CONTRIBUENTE LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO

CONOSCENDO I DATI SARA' PIU' FACILE UN ADEMPIMENTO  
SPONTANEO (TAX COMPLIANCE) **E QUINDI OPPORTUNITA' PIU'**  
**LUNGA DI RAVVEDIMENTO**



## NUOVO RAVVEDIMENTO

### SOSTITUIAMO CONTROLLI CON SCAMBIO DATI

- Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi**, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.
- Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
- L'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Il provvedimento indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.



## **NUOVO RAVVEDIMENTO**

### **RIMOSSE CAUSE OSTATIVE**

**NUOVO APPROCCIO COLLABORATIVO**



**IL RAVVEDIMENTO DIVIENE LO STRUMENTO PER RIMEDIARE AD ERRORI CON BENEFICIO DELLA SANZIONI RIDOTTE**

**ELIMINATA LA PRECLUSIONE IN CASO DI «ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE» RIMANE, INVECE, BLOCCO DOPO RICEZIONE AVVISI BONARI, AVVISI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE (anche per irrogazione sanzioni)**

**ATTENZIONE: solo per tributi «gestiti» dall'Agenzia delle entrate e quindi NON PER IMU E TASI**



## NUOVO RAVVEDIMENTO

### AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI

**1/10**

Mancato versamento del tributo rimediato entro 30 giorni (rimane anche ravvedimento sprint ex art. 13 comma i DLGS. 471/97)

**1/9**

Rimedio a qualsiasi errore entro 90 giorni dal termine presentazione della dichiarazione o del momento in cui ho commesso l' errore

**1/8**

Rimedio a qualsiasi errore entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno nel corso del quale ho commesso errore

Problema di coesistenza tra le due ipotesi



## NUOVO RAVVEDIMENTO

### RIDUZIONI CON DICHIARAZIONI

1/7

Rimedio a qualsiasi errore entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale ho commesso errore

1/6

Rimedio a qualsiasi errore oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale ho commesso errore

1/5

Rimedio a qualsiasi errore dopo che è stato consegnato un PVC (con esclusione di quelli con sanzioni sulla certificazione dei corrispettivi)

1/10

Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni dalla originaria scadenza

SOLO PER TRIBUTI AGENZIA



## NUOVO RAVVEDIMENTO

### RIDUZIONI SENZA DICHIARAZIONE PERIODICA

**1/7**

Rimedio a qualsiasi errore entro il termine di due anni da quando ho commesso errore

**1/6**

Rimedio a qualsiasi errore oltre il termine di due anni da quando ho commesso errore

**1/5**

Rimedio a qualsiasi errore dopo che è stato consegnato un PVC (con esclusione di quelli con sanzioni sulla certificazione dei corrispettivi)

SOLO PER TRIBUTI AGENZIA



## NUOVO RAVVEDIMENTO

# AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

**In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.**

Ci sono tre tipologie di ravvedimento, diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:

**1. Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

**2. Ravvedimento Breve:** applicabile dal **15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

**3. "Ravvedimento Medio":** è applicabile **dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

**4. Ravvedimento Lungo:** è applicabile **dopo il 30° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

PER TRIBUTI LOCALI





## NUOVO RAVVEDIMENTO

### ELIMINATI STRUMENTI DEFLATTIVI «LAMPO»





## **NUOVO RAVVEDIMENTO**

### **TERMINE DEI CONTROLLI**

**QUANDO PRESENTO INTEGRATIVA**



**TERMINE PER GLI ACCERTAMENTI DECORRE, PER LE POSTE MODIFICATE, DALLA PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO**

**TERMINE PER NOTIFICA DELLE CARTELLE DECORRE DALL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO**



## NUOVO RAVVEDIMENTO

### CHIARIMENTI DEI FORUM DI GENNAIO

#### FORUM ITALIA OGGI 22 GENNAIO

Possibilita' di fare ravvedimento parziale rispetto al contenuto del PVC con onere del contribuente documentare alla ADE su quali rilievi l'iter contenzioso proseguira'

Si confermano le previsioni delle Circolari 180 e 192 del 1998 sul ravvedimento operoso in modo particolare per la regolarizzazione distinta delle violazioni prodromiche (omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione)

Nuova disciplina applicabile anche ai PVC notificati o ai ravvedimenti effettuati prima del 1 Gennaio 2015, in nome del favor rei ex art. 3 Dlgs. 472/1997 (confermato anche da TELEFISCO)

Per i termini di regolarizzazione distinzione tra "tributi istantanei" e "tributi periodici" definita dalla Circolare 180 del 1998 con le precisazioni delle Circolari 41/2005 e 2/2011

#### TELEFISCO 29 GENNAIO

Se ricevo avviso di irregolarita' per un tributo posso fare ravvedimento su tutti gli altri adempimenti non previsti nell'avviso

Gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono cause ostative anche se non menzionate dalla norma





***SOCIETÀ DI COMODO***  
***ART. 18 D. LGS. N. 175/2014***  
***CIRCOLARE N. 31/E/2014***



## PERIODO QUINQUENNALE PER SOCIETA' DI COMODO

**Circolare del 30/12/2014 n. 31 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

### **9. SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA (ARTICOLO 18)**

Con le modifiche introdotte con l'art. 18 del *decreto*, è stato ampliato il c.d. periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, passando così dagli originari tre a cinque periodi dimposta.

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi dimposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo dimposta in corso allentrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

Pertanto, per i soggetti con periodo dimposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo dimposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi dimposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).



## PERIODO QUINQUENNALE PER SOCIETA' DI COMODO

- Ampliato da 3 a 5 periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina relativa alle cd. «perdite sistemiche».
- Conseguentemente, occorre che la società sia in perdita per almeno cinque anni oppure per quattro e, per uno, con un reddito imponibile inferiore al cd. «reddito minimo».
- La norma ha effetto retroattivo: pertanto, saranno considerate «di comodo» le società che hanno registrato perdite fiscali nei periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ovvero che nei predetti periodi abbiano registrato perdite fiscali per quattro periodi (esempio: 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno un reddito imponibile inferiore al «reddito minimo» (esempio: 2011).



## PERIODO QUINQUENNALE PER SOCIETA' DI COMODO

### CHIARIMENTI DEI FORUM DI GENNAIO

**FORUM ITALIA OGGI  
22 GENNAIO**

- Nessuno -

**TELEFISCO  
29 GENNAIO**

Per determinare se una società è di comodo per perdite sistematiche il computo quinquennale vale solo dal 2014 compreso mentre per il 2013 la società resta di comodo per perdite dal 2010 al 2012 compresi e per il 2012 per perdite dal 2009 al 2011 compresi





***ALTRE DISPOSIZIONI VARIE  
DELLA LEGGE  
DI STABILITA' 2015  
e  
NOVITA' VARIE***



# DAL 01/01/2015

- Il **tasso legale** passa dal 1% allo 0,5% (DM 11/12/2014)
- La **Gestione separata INPS** si applica
  - 30,72 % per i senza altra copertura
  - 23,50 % per i soggetti con altra copertura
- L'aliquota **ENASARCO** sale al 14,65%, quindi l'agente in fattura detrae il 7,325%
- Finisce il periodo transitorio per la lotta alle **false partite IVA** (Legge 92/2012)

## **PRESUNZIONE DI CO.CO.** con almeno 2 tra i seguenti requisiti:

1. Collaborazione con medesimo committente con durata complessiva > a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi
2. Corrispettivo del medesimo centro di interesse > 80% corrispettivi totali su 2 anni consecutivi
3. Si dispone di postazione fissa

MA

## **NON SCATTA IN QUESTI CASI:**

1. Prestazioni «elevato grado» con reddito annuo superiore a soglia prefissata (18.663; 19.196; 19.395)
2. Prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista iscrizione ad un ordine, albo o ruolo (DM 20.12.2012) non con semplice efficacia di pubblicità dichiarativa



## NOVITA' RIMBORSI IVA

	FISCO
<b>ADEMPIMENTO</b> ▶	Il "Decreto semplificazioni fiscali" ha innovato la disciplina sull'esecuzione dei rimborsi IVA relativamente alla modalità di prestazione della garanzia.
<b>NOVITA'</b> ▶	L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che hanno interessato la disciplina dei rimborsi IVA. In particolare chiarisce quali sono gli adempimenti per i contribuenti e i principali indirizzi operativi, con particolare riguardo all'istituto della garanzia.
<b>RIFERIMENTI</b> ▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenzia delle Entrate, circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E</li> <li>- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, lett. a); art 38-bis, art. 74-bis, comma 3</li> </ul>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b> ▶	- Soggetti passivi che prestano, per opzione o per obbligo, la garanzia a tutela del rimborso IVA richiesto.
<b>PROCEDURE</b> ▶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) La garanzia che assiste il rimborso dell'IVA può essere rilasciata da banche, imprese commerciali e di assicurazione, soggetti comunitari, consorzi o cooperative (per le PMI) o da società capogruppo. Detta tutela può essere prestata in titoli di Stato o garantiti dallo stesso.</li> <li>2) L'esecuzione dei rimborsi IVA viene sospesa quando vengono contestati reati tributari.</li> <li>3) Sono soggette all'esonero della garanzia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le Amministrazioni dello Stato;</li> <li>- le società di gestione dei fondi comuni di investimento;</li> <li>- i soggetti in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa.</li> </ul> </li> </ol>
<b>DECORRENZA</b> ▶	- 13 dicembre 2014
<b>CASI PARTICOLARI</b> ▶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fornitori soggetti allo split payment</li> <li>2) Adempimenti dichiarativi IVA rivisti dal 2016</li> <li>3) Visto di conformità per compensazioni e rimborsi</li> <li>4) Dichiarazione sostitutiva</li> <li>5) Dichiarazione IVA e novità</li> </ol>



## NOVITA' RIMBORSI IVA

SETTORE	CONTENUTO
Disciplina della garanzia	Innalzamento dell'ammontare da € 5.164,57 a € <b>15.000</b> dei rimborsi <b>eseguibili senza</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazione di <b>garanzia</b></li> <li>- altri adempimenti.</li> </ul>
	I rimborsi di importo superiore a € 15.000 possono essere richiesti senza garanzia previa presentazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una <b>dichiarazione annuale</b> o un'istanza trimestrale munita di <b>visto di conformità</b> o sottoscrizione alternativa</li> <li>- una <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> attestante la sussistenza di appositi requisiti patrimoniali.</li> </ul>
Esecuzione dei rimborsi	È stato confermato l'obbligo della garanzia per i rimborsi superiori a € 15.000 in <b>situazioni a rischio</b> .
	L'esecuzione dei rimborsi deve avvenire <b>entro 3 mesi</b> dalla data di presentazione della dichiarazione mentre in precedenza si faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.



## NOVITA' RIMBORSI IVA

Gli operatori economici che maturano un **credito IVA** nei confronti dell'erario **superiore a € 15.000** possono decidere di presentare **spontaneamente** la garanzia.

Oltre alla citata ipotesi detta previsione risulta obbligatoria nelle seguenti circostanze considerate "a rischio".

FATTISPECIE
Soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di <b>2 anni</b> ad esclusione delle imprese considerate <i>start-up</i> innovative.
Soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. al <b>10%</b> degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000</li> <li>2. al <b>5%</b> degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000</li> <li>3. all'<b>1%</b> degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.</li> </ol>
Operatori economici che richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività.
Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza privata del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.



## NOVITA' RIMBORSI IVA

### CHIARIMENTI DEI FORUM DI GENNAIO

#### FORUM ITALIA OGGI 22 GENNAIO

Il periodo di due anni si calcola in base al calendario effettivo e a ritroso rispetto alla presentazione della istanza di rimborso ed e' basato sulla prima operazione effettuata a prescindere dalla apertura della posizione IVA

La garanzia puo' non essere prestata anche per i rimborsi gia' richiesti e non ancora erogati e se gia' rilasciata ne puo' essere chiesta la restituzione

Vengono ridefinite ed ampliate dalla Circolare 32 del 2014 le modalita' di rettifica/revoca del rimborso da parte del contribuente ad integrazione di quanto gia' precisato con la circolare 25 del 2012





## NOVITA' RIMBORSI IVA

FORMA	CARATTERISTICHE	NOTE
<p>Fideiussione e polizza fideiussoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da redigere secondo lo schema e le relative condizioni approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (10 giugno 2004).</li> <li>- L'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso maggiorato degli interessi in ragione del <b>2%</b> annuo.</li> <li>- È prevista la facoltà dell'Ufficio di sospendere il rimborso IVA in presenza di "<b>carichi pendenti</b>" anche relativi a tributi diversi dall'IVA (risoluzione n. 86/E/2001) ferma la possibilità per il contribuente di presentare apposite garanzie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Procedura ordinaria</b> L'importo da rimborsare è aumentato degli interessi che decorrono per quelli:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>annuali</b> dal 90° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta in dichiarazione</li> <li>- <b>infrannuali</b> dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e fino alla presunta data di esecuzione del rimborso.</li> </ul> </li> <li>- <b>Procedura semplificata</b> Gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi devono essere calcolati con decorrenza dal <b>60° giorno</b> successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla presunta data di esecuzione del rimborso. Solo in questa ipotesi è prevista una <b>franchigia</b> pari al <b>10%</b> dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, al netto dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo e dei rimborsi già erogati.</li> </ul>



## NOVITA' RIMBORSI IVA

IMPORTO	CONSEGUENZE
<b>Rimborsi "liberi"</b> <b>(fino a € 15.000)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di garanzia non dovuta, pur se già richiesta, non deve essere prodotta</li> <li>- Nell'ipotesi di sospensione degli interessi per ritardo nella consegna della garanzia, il periodo di sospensione termina il 13 dicembre 2014 e gli interessi riprendono a decorrere da tale momento.</li> </ul>
<b>Rimborsi "assistiti"</b> <b>(superiori a € 15.000)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La dichiarazione che già reca il <b>visto di conformità</b> (per esigenze di compensazione dei crediti) deve essere integrata dalla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegando copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, sempre se il contribuente non è ricompreso tra i soggetti considerati "a rischio".</li> <li>- Le condizioni per la verifica dell'esonero dalla garanzia devono essere verificate con riferimento alla data del 13 dicembre 2014.</li> </ul>
<p>In entrambe le circostanze per i crediti erogati al 13 dicembre 2014, se la garanzia è stata prestata, questa non può essere restituita.</p>	





## NOVITA' RIMBORSI IVA

### 2.2.2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ai sensi dello stesso comma 3 del nuovo articolo 38-*bis*, in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che:

- a. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In sostanza, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale di cui alla lettera a), si precisa che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente articolo 38-*bis*, settimo comma, lettera c), n. 1), che ai fini dell'individuazione del contribuente virtuoso faceva riferimento all'ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell'ultimo periodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato.



## NOVITA' RIMBORSI IVA

Si precisa, altresì, che per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto.

Ai fini del computo dell'anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

Si chiarisce che, qualora nella dichiarazione o nell'istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Per completezza di trattazione, si ricorda che ai sensi dell'**articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**, *Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l'ecedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste..* Tuttavia i medesimi soggetti al fine di ottenere comunque l'erogazione del rimborso possono attestare l'assenza dei requisiti che li qualificano come non operativi tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr circolare 146/E del 10 giugno 1998). Al riguardo si precisa che anche tale dichiarazione deve essere resa con le modalità sopra descritte.

Ai sensi dell'**articolo 76 del DPR n. 445 del 2000**, le dichiarazioni false o mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti.

Gli uffici effettuano controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445.



## Regimi fiscali privilegiati

### Art. 1, c. 678

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 110, c. 10 Tuir, per la deduzione dei componenti negativi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'Economia, con esclusivo riferimento alla **mancaza di un adeguato scambio di informazioni**.

## Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia

### Art. 1, c. 680

- Ai fini della disciplina Cfc (imprese estere controllate), si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello vigente in Italia, ai fini dell'identificazione dei Paesi black list, un livello di tassazione **inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.
- **Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali** che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.





## NOVITA' VARIE

### ABROGAZIONE SOLIDARIETÀ PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI [\(art. 28\)](#)

<p><b>Disciplina previgente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulla base della disciplina previgente sussisteva la responsabilità solidale <b>dell'appaltatore</b> per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute <b>dal subappaltatore</b> in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di <b>subappalto</b>.</li> <li>• Nel rapporto tra <b>committente e appaltatore</b>, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.</li> </ul>
<p><b>Nuova disciplina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata disposta l'abrogazione degli adempimenti amministrativi sopra richiamati.</li> <li>• Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stata prevista una corrispondente modifica all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che stabilisce, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione ai lavoratori dei <b>trattamenti retributivi</b>, nonché dei <b>contributi previdenziali</b> e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.</li> <li>• È stato previsto l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973.</li> </ul>
<p><b>Favor rei</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13.12.2014 e non ancora definitive alla medesima data.</li> <li>• Lo stesso principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data del 13.12.2014, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo e, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui è annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta.</li> </ul>



### **Responsabilità solidale settore del trasporto Art. 1, c. 248**

- Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.
- Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc. In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
- Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
- In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
- All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.



## Allungamento piano di ammortamento mutui e finanziamenti

### Art. 1, c. 246

- Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dal 1.01.2015 concordano tutte le misure necessarie al fine di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.**



# ***LETTERE D'INTENTO***

***art. 20 D. Lgs. n. 175/2014***

***Prov. Ag. Entrate 12.12.2014 prot. 159674/2014***

***circolare n. 31/E/2014***

***Forum Italia Oggi 22/1/2015***



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

### Termine di comunicazione

Previgente  
disciplina



Prima delle modifiche apportate dall'art. 2, c. 4 D.L. 2.03.2012, n. 16 il termine era fissato «entro il giorno 16 del mese successivo».

Dal  
1.01.2015



- **L'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**, che rilascia apposita ricevuta telematica.
- Successivamente consegnerà al fornitore (o in Dogana) la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.
- **Il fornitore dovrà verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate** prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle **sanzioni previste dal riformulato art. 7, c. 4-bis D.Lgs. n. 471/1997.**





## DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali [modificato l'art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 29.12.1983, n. 746.

**Prov. Ag. Entrate  
12.12.2014,  
prot. n.  
159674/2014**



**Approvazione modello** per la dichiarazione d'intento relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell'Iva, delle relative **istruzioni** e delle **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

La **previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore**, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore prima di effettuare l'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'Iva.



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

# PROVVEDIMENTO ADE 12 DICEMBRE 2014

## REGOLE A REGIME

### DICHIARAZIONI INTENTO OPERAZIONI 2015:

- 1) **OBBLIGO TRASMISSIONE ESPORTATORE ABITUALE DEL NUOVO MODELLO (ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO)**
- 2) **INVIO FORNITORE UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA INVIO TELEMATICO**
- 3) **FORNITORE VERIFICA INVIO TRAMITE APPOSITA UTILITY**



*FORTUNATAMENTE SCARTATA L'IPOTESI DELLA VERIFICA  
MEDIANTE CASSETTO FISCALE ! ANCHE SE UTENTI ENTRATEL E  
FISCONLINE VEDONO NEL PROPRIO CASSETTO FISCALE LE  
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE*



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

# PROVVEDIMENTO ADE 12 DICEMBRE 2014

## REGOLE FINO 11 FEBBRAIO 2015

1) APPLICAZIONE VECCHIE REGOLE (SOLO CONSEGNA AL FORNITORE DIC INTENTO IN FORMATO CARTACEO)

2) DIC INTENTO CON VALIDITA' SUCCESSIVA 11 FEBBRAIO 2015: OBBLIGO DI TRASMISSIONE E CONSEGNA AL FORNITORE NUOVO MODELLO DIC INTENTO E RICEVUTA (A PARTIRE DAL 12 FEBBRAIO 2015)

*SEMBRA CONSIGLIABILE NON ATTENDERE IL 12 FEBBRAIO PER L'INVIO, IN QUANTO DOVRA' ESSERE VISIBILE AL FORNITORE LA PRESENZA DEL DOCUMENTO NEL SISTEMA IN CASO DI CONSEGNE DELLO STESSO 12 FEBBRAIO*

3) DIC INTENTO CON VALIDITA' "SPOT" UNICA OPERAZIONE ANTE 11 FEBBRAIO 2015:  
**NESSUN OBBLIGO PER NESSUNO**

*IL FORNITORE COMUNQUE RIEPILOGA IN DICHIARAZIONE IVA*

**CONFERMA ARRIVATA DAL FORUM DI ITALIA OGGI DEL 22 GENNAIO 2015**



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

**Art. 2, c. 4  
D.L. n.  
16/2012**

*All'art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. 29.12.1983, n. 746, ... omissis ..., le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.».*

**Art. 20,  
cc. 2-3  
D.Lgs. n.  
175/2014**

**Art. 7, c. 4-bis D. Lgs. n. 471/1997**

*È punito con la sanzione prevista nel c. 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) del Dpr 26.10.1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. 29.12.1983, n. 746, ...omissis ...».*

**Art. 7, c. 3 D. Lgs. n. 471/1997**

*«Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento ... omissis ..., è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.».*



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

# NUOVO MODELLO

### DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI  o

IMPORTAZIONI  senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo pari a euro  1  ,00

operazioni fino a concorrenza di euro  2  ,00

operazioni comprese nel periodo da  3 giorno mese anno a  4 giorno mese anno

### INFORMAZIONI TRADIZIONALI RIFERIMENTO OPERAZIONI



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

# NUOVO MODELLO

### INDICAZIONE TIPOLOGIA DI PLAFOND

Tipo	<b>A1</b> Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	<b>A2</b> Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>	Esportazioni <input type="checkbox"/>	Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/>	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6

#### RIGO A2:

- BARRARE CASELLA 1 SE DIC IVA GIA' PRESENTATA E NON COMPILARE CASELLE SUCCESSIVE;
- SE DIC IVA NON PRESENTATA BARRARE CASELLE PER FORMAZIONE PLAFOND (ALMENO UNA CASELLA)



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

IVA

# Le note di credito non incidono sul “plafond”

Cassazione, Sez. trib., Sent. 2 luglio 2014 (13 maggio 2014), n. 15059 - Pres. Piccininni - Rel. Scoditti

L'esercizio del diritto di rettifica, conseguente all'emissione di note di credito, relative a operazioni attive che in anni precedenti avevano concorso alla formazione del “plafond”, non è soggetto a condizioni e quindi non può essere compromesso dall'obbligo di regolarizzazione che conseguirebbe alla riduzione dell'ammontare del “plafond”. Alle condizioni previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, può, quindi, essere esercitato il diritto di rettificare l'ammontare imponibile di operazioni già registrate, senza che questo intacchi il “plafond” formatosi nell'anno precedente.

**Su questo tema interviene la Corte di cassazione senza, però, chiarire definitivamente se le variazioni “ex post” abbiano rilevanza nell'anno in cui si manifestano, ovvero nell'anno di riferimento, cioè, di formazione del “plafond”, con un effetto, alla fine, di riduzione dell'ammontare utilizzabile (ed utilizzato) nell'anno successivo.**

**NB: Contra**

**Agenzia Dogane 8/D del 2003**

**Agenzia Entrate RM 145 del 1998**



# ***INSERIMENTO NEL VIES***





## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

# PROVVEDIMENTO 159941 del 15/12/2014

### INIZIO NUOVA ATTIVITA'

- Esprimono opzione nel modello di variazione dati
- Normalmente nel quadro «I» riferimento Operazioni Intracomunitarie
- ENC: barrano invece la casella «A» nel quadro «C»

### SOGGETTI GIA' IN ATTIVITA'

#### SOLO CON SUPPORTO TELEMATICO AGENZIA PER:

- Opzione
- Retrocessione

### CANCELLAZIONE

Per:

- Richiesta
- Niente INTRA per 4 trimestri
- Patologie

- 1) A cura della DP competente per soggetto
- 2) Previo invio di apposita comunicazione
- 3) Con effetto dal 60° giorno dalla comunicazione

Posso, in questi 60 giorni, presentare nuova istanza di ammissione al VIES?  
Oppure devo essere cancellato e poi riammesso?

**Iscrizione immediata  
Vale anche per iscrizioni dei  
30 gg precedenti il  
15/12/2014**



## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

### REGOLE PRIMA DELLE MODIFICHE



- L'art. 35, c. 7-bis prevedeva che l'Ufficio competente potesse emettere un provvedimento di diniego a effettuare tali operazioni, **entro 30 giorni** dalla manifestazione di volontà di operare in ambito intracomunitario.
- **Nel predetto lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE.**
- Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di diniego.
- Ne derivava che **la soggettività passiva d'imposta poteva risultare limitata nel predetto periodo alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse con soggetti extra UE.**



## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

REGOLE  
**DOPO** LE  
MODIFICHE



- Il soggetto passivo **ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento dell'attribuzione della partita IVA** o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.
- **Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica** e l'inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.
- Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie [art. 35, c. 2, lett. e-bis)] in sede di dichiarazione di inizio attività, l'inclusione nella banca dati VIES avverrà contestualmente all'attribuzione ai medesimi soggetti della Partita IVA.



## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

### ART. 35, C. 7-BIS: CANCELLAZIONE DAL VIES

- **L'esclusione dal VIES può essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 4 trimestri consecutivi.** In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l'Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione della relativa partita IVA dal VIES.
- **La verifica sui predetti 4 trimestri consecutivi opera dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento,** essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto. Pertanto, si procederà alla cancellazione dal VIES dei soggetti iscritti a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del decreto, inviando apposita comunicazione per assicurare al contribuente un'adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti.
- Per le medesime finalità, **l'esclusione avrà effetto a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.**



## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

### ART. 35, C. 7-BIS: CANCELLAZIONE DAL VIES

- Pertanto, **nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione potrà rivolgersi all'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell'IVA**, al fine di superare la presunzione di cui al c. 7-bis dell'art. 35, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei 4 trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.
- **In alternativa, il contribuente può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.** Resta inteso che l'ufficio applicherà, nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, le sanzioni previste dall'art. 11, c. 4 del D. Lgs. n. 471/1997.
- I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l'inclusione nella Banca dati VIES.



## ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL VIES

### ART. 35, c. 7-BIS: CANCELLAZIONE DAL VIES

- Per le operazioni effettuate in vigore della precedente normativa si applica **il principio del favor rei** (art. 3, c. 2 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472), ai sensi del quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile».
- Per effetto di tale principio, **non è, pertanto, più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni** entro i quali, ai sensi del vecchio c. 7-bis, l'Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all'iscrizione al VIES.
- In particolare, **qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo**, non saranno applicabili le sanzioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.



---

***Operazioni Black List***  
***art. 21 D. Lgs. n. 175/2014***  
***Comunicato stampa Agenzia delle***  
***Entrate 19.12.2014***  
***circolare n. 31/E/2014***



## COMUNICAZIONI OPERAZIONI BLACK LIST

### SINTESI



Semplificate le modalità con cui adempiere all'obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list: **modificato l'art. 1, c. 1 del D.L. 25.03.2010, n. 40**, che detta le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

### PREVIGENTE DISCIPLINA



- **Obbligo di comunicare** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 500,00** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, **nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.**
- Tali comunicazioni avevano **cadenza mensile o trimestrale**, in relazione all'ammontare delle operazioni da comunicare.





## COMUNICAZIONI OPERAZIONI BLACK LIST

### NUOVE REGOLE



La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo:

- la fornitura dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list con **cadenza annuale con modello polivalente spesometro entro il 10 Aprile (mensili) o 20 Aprile (trimestrali)**;
- **l'aumento a € 10.000,00** della soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

### nozione di «importo complessivo annuale»



- In sede di esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il parere favorevole delle stesse è stato condizionato all'espresso e inequivoco chiarimento che il limite di € 10.000,00 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.
- Pertanto, **l'importo complessivo annuale è riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.**



## COMUNICAZIONI OPERAZIONI BLACK LIST

**DECORRENZA  
DAL 2014**



Le nuove norme si applicano alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2014).

**COMUNICATO  
STAMPA  
AGENZIA  
ENTRATE  
19.12.2014**



- Per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, **i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014.**
- Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall'art. 21 del decreto.



## COMUNICAZIONI OPERAZIONI BLACK LIST

<p><b>COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE 19.12.2014</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>La facoltà per gli operatori economici di assolvere all'adempimento, con riferimento alle comunicazioni relative all'anno 2014, secondo le regole previgenti, consente di non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a € 500,00, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31.12.2014.</b></li><li>• <b>Pertanto, stante la facoltà riconosciuta agli operatori di applicare le regole previgenti all'art. 21 del decreto, per tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto art. 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a € 10.000,00.</b></li></ul>
<p><b>N.B.  VIGENZA NORMA DAL 13.12.2014</b></p>	<p><b>Eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecito, in applicazione dell'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, non sono sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.</b></p>



## COMUNICAZIONI OPERAZIONI BLACK LIST

### CHIARIMENTI DEI FORUM DI GENNAIO

#### FORUM ITALIA OGGI 22 GENNAIO

Ai fini del supero della soglia dei 10 mila euro si deve tenere conto anche delle operazioni già comunicate prima del 13 Dicembre 2014

#### TELEFISCO 29 GENNAIO

Nel computo dei 10 mila euro si deve tenere conto di tutte le operazioni effettuate nell'anno in acquisto ed in vendita da o nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Black List



***Elenchi Intrastat servizi  
art. 23 D. Lgs. n. 175/2014  
circolare n. 31/E/2014***



## NUOVI INTRASTAT SERVIZI

SINTESI



**Con provvedimento** dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agencia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, **da emanarsi** (art. 50, c. 6-ter D.L. 30.08.1993, n. 331) **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni**, sono apportate **modifiche** al contenuto degli **elenchi riepilogativi** relativi alle **prestazioni di servizi generiche** (per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente):

- **rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE;**
- **e a quelle da questi ultimi ricevute, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972.**



## NUOVI INTRASTAT SERVIZI

SINTESI



Le modifiche mirano a **semplificare il contenuto informativo delle specifiche sezioni dei seguenti modelli Intrastat:**

- INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo;
- INTRA1-quinquies; rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti;
- INTRA2-quater; servizi ricevuti registrati nel periodo;
- INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti) relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER EFFETTO DELLE MODIFICHE

***Numeri d'identificazione  
IVA delle controparti***

***Valore totale transazioni***

***Codice indicativo del tipo di  
prestazione resa o ricevuta***

***Paese di pagamento***



## NUOVI INTRASTAT SERVIZI

### INFORMAZIONI ABROGATE PER EFFETTO DELLE MODIFICHE

Numero e data  
della fattura

Modalità di incasso o pagamento dei  
corrispettivi e di erogazione del servizio

- Tali informazioni, infatti, non sono essenziali ai fini di un'analisi del rischio.
- In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie risultano maggiormente adeguati agli standard degli altri Paesi europei.

**N.B.**



Le nuove modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data che sarà indicata dal Provvedimento.





***Sanzioni per omissione o inesattezza  
dati statistici degli elenchi Intrastat  
art. 25 D. Lgs. n. 175/2014  
circolare n. 31/E/2014***



## NUOVE SANZIONI INTRASTAT

### SINTESI

- **Sostituito il c. 5 dell'art. 34 del D.L. 23.02.1995, n. 41**, in materia di sanzioni per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT.
- La novella normativa è finalizzata a limitare e semplificare l'onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, essendo inidonei ad arrecare un danno erariale.

**ART. 11  
D. LGS.  
N.  
22/1998**

In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT, punita con **la sanzione da € 516,00 a € 5.164,00 – si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ex art. 7, c. 1 del D. Lgs. n. 322/1989.**



## NUOVE SANZIONI INTRASTAT

Art. 11,  
c. 1,  
2°  
periodo  
D. Lgs.  
322/1998



Tale disposizione prevede che «... è *annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma*».

SOGGETTI  
SANZIONABILI



- In forza dell'ultimo decreto pubblicato, trattasi delle **imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi dell'Unione Europea per un ammontare pari o superiore a € 750.000,00, secondo quanto indicato nel Dpr 19.07.2013** (Gazzetta Ufficiale 28.08.2013, n. 201).
- La norma in commento precisa, infine, che **la sanzione è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto**, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.





***RITENUTA PER GLI AGENTI  
CON DIPENDENTI O TERZI  
art. 27 D. Lgs. n. 175/2014  
circolare n. 31/E/2014***



## RITENUTA RIDOTTA AGENTI

- Art. 25-bis, c. 1 D.P.R. n. 600/1973: i committenti, i proponenti e/o i mandanti, quali sostituti d' imposta, sono obbligati a effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
- **La ritenuta grava, in genere, sul 50% dell' ammontare delle provvigioni** (è pari, quindi, all' 11,50% dell' importo totale della provvigione).
- È previsto, peraltro, che **per i percipienti che dichiarino ai loro committenti di avvalersi, nell' esercizio della propria attività, in via continuativa, dell' opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta sia commisurata al 20% dell' importo delle provvigioni stesse** (ritenuta del 4,60% dell' importo complessivo provvisionale).
- L' applicazione della ritenuta d' acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile, anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandate, da parte del percipiente le provvigioni di apposita dichiarazione.



## RITENUTA RIDOTTA AGENTI

- **La previgente disciplina prevedeva che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita), con effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (art. 3, c. 2 D.M. 16.04.1983).
- **Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso dell'anno**, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate.
- **Entro lo stesso termine (15 giorni)** devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (art. 3, c. 2 D.M. 16.04.1983).



## RITENUTA RIDOTTA AGENTI

- **La nuova norma** stabilisce che tale agevolazione risulta subordinata ad apposita comunicazione che l' Agente deve spedire alla casa mandante, contenente la dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell' opera di dipendenti o di terzi rimandando ad un ulteriore decreto di attuazione, non ancora pubblicato, che dovrà prevedere:
  - la possibilità che la dichiarazione di spettanza della agevolazione possa essere trasmessa dall' agente al mandante anche tramite Pec
  - la validità della richiesta senza limiti di tempo e quindi sino a revoca

Stante la mancata pubblicazione del nuovo decreto attuativo entro il 31 dicembre 2014, si poneva il problema della disciplina transitoria delle modalità per formulare la richiesta di agevolazione.





## RITENUTA RIDOTTA AGENTI

Sebbene l'attuazione dell'art. 27 del *decreto* sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, si ritiene che – nelle more dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega – sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.

La dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità al fini dell'applicazione della ritenuta sul venti per cento dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce. In altri termini, le dichiarazioni inviate dall'agente e dalle altre figure previste dall'art. 25-bis entro il 31 dicembre 2013 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione conservano validità fino alla perdita dei requisiti. Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2014.

Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

- Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16.04.1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31.12.2014.



## RITENUTA RIDOTTA AGENTI

- Anche sul fronte delle sanzioni, la citata Circolare 31/2014 interpreta il nuovo testo dell'art. 25bis VII comma dpr 600/73 a favore del contribuente, sancendo, in applicazione del principio dello *ius superveniens* ex art. 3 comma 3 Dlgs. 472 del 1997, l'unificazione ai fini sanzionatori delle fattispecie di omessa, incompleta ed ora anche non veritiera dichiarazione, che scontano tutte la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro, risultando così definitivamente abrogata la precedente pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata in assenza di dichiarazione non veritiera.

Al riguardo, considerato che un'eventuale dichiarazione non veritiera circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta ha i medesimi effetti dell'omessa comunicazione del venir meno dei presupposti stessi, e rilevato che la riportata lett. a) del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa anche in caso di *"invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"*, si ritiene che tale sanzione sia applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione dell'agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.

In applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 per le dichiarazioni non veritiere inviate prima dell'entrata in vigore del decreto si applica, se più favorevole, la sanzione amministrativa prevista dal settimo comma dell'art. 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 27 del *decreto*, salvo che il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo.



---

***ACCREDITAMENTI  
ENTRATEL – FISCONLINE  
CASSETTO FISCALE***



The screenshot shows the homepage of the Agenzia Entrate website. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Agenzia delle Entrate - Home'. Below this, there are several tabs: 'L'Agenzia', 'Il tuo profilo fiscale', 'Cosa devi fare', and 'Strumenti'. The main content area is divided into several sections:

- Il tuo profilo fiscale:** A section with five icons representing different user types: Dipendente o pensionato, Non profit, Persona fisica con altri redditi, Imprenditore, commerciante o artigiano, and Società.
- Primo piano:** A section with news articles, including 'Collaborazione volontaria', 'Audizione del Direttore dell'Agenzia', 'Certificazione Unica (CU)', '730 precompilato', and 'Pubblicazioni Oni'.
- Servizi fiscali online:** A section with links to various services like SID, Civis, Partite Iva comunitarie, IVA mini One Stop Shop (Moss), Duplicato tessera sanitaria e codice fiscale, and Registrazione contratto locazione.
- Servizi catastali e ipotecari online:** A section with links to services like Consultazione personale, Correzione dati catastali, Adempimento Unico, Consultazione rendite, Pregeco, Ispezione ipotecaria, Voltura, Docfa, and Planimetria catastale.
- Strumenti:** A section with links to tools like Modelli, Codici per versamenti e attività, Procedure di controllo, Studi di settore e parametri, Specifiche tecniche, and Software di compilazione.

On the right side, there is a login section for 'Entratel - Fisconline' with fields for 'Nome utente' and 'Password', and an 'OK' button. Below this, there are links for 'Non sei ancora registrato', 'Hai dimenticato la password?', and 'Accesso con Smart Card'. There is also a 'Sister' section with a 'SISTER' logo and links for 'Accedi al servizio', 'Non sei ancora registrato?', and 'Contatta l'Assistenza'.

At the bottom of the page, there is a footer with the URL <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Tiprotin#?password:Tiprotin#Password:tip> and the date '2017 14/03/2015'.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

Digitare su “Non sei ancora registrato” e seguire le varie opzioni.

Per le società occorre abilitare prima il legale rappresentante sia per FISCONLINE che per ENTRATEL.



# FISCONLINE

The screenshot displays the Fisconline website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Agenzia delle Entrate and the text "Servizi Telematici - Donazioni". Below this is a search bar and a "Val" button. A horizontal menu contains the following items: "L'Agenzia", "Il tuo profilo fiscale", "Cosa devi fare", "Strumenti", "Documentazione", and "Servizi online".

The main content area is titled "Fisconline" and includes a sidebar on the left with the following links: "Richiesta del PIN", "Persone fisiche", "Persone fisiche in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)", "Cittadini italiani residenti all'estero", "Società, Enti, Associazioni", "Stato della richiesta del PIN", "Ristampa", and "Per coloro che hanno richiesto il PIN ad un ufficio".

The central section is titled "Registrarsi a Fisconline" and contains the following text: "Indica il tuo profilo e richiedi il codice Pin per accedere ai servizi telematici di Fisconline." Below this, there are three radio button options: "Persone Fisiche", "Persone fisiche in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (Cns)", and "Cittadini italiani residenti all'estero". A fourth option, "Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche (c.d. Pnf), che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 soggetti peripendenti", is also present. A "Richiedi il codice Pin" button is located below these options.

On the right side, there is a "Link correlati" section with the following links: "I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf", "Maggiori informazioni sui servizi disponibili", "Informativa sulla privacy", and "Richiedi il Pin in ufficio o per telefono".

At the bottom of the page, there is a footer with the following text: "Statistiche del sito | Link utili | Redazione | Accessibilità | Privacy" and "Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 08363391001".

The Windows taskbar at the bottom of the screenshot shows the date and time as "2008 14/03/2015".





# FASE 1 PER PERSONE FISICHE CHE PER LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA'

https://www.agenziaentrate.gov.it/.../RichiestaPIN/4do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

agenzia entrate

Home | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata Registrati Accedi

Cerca: Val

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia Il tuo profilo fiscale Cosa devi fare Strumenti Documentazione Servizi online

Ti trovi in: Home - Servizi con registrazione - Richiesta PIN - Inserimento Richiesta Persona Fisica

## Registrazione Persone fisiche - Richiesta del codice PIN

Per ottenere il codice PIN che consente l'accesso ai servizi di Fisconline, è necessario fornire i dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 (redditi 2013).

Codice fiscale:

Modello

Nessuno (compreso CUD)

730

Unico persone fisiche

Presentata tramite

Sostituto/Intermediario

Posta

Servizi telematici

Ufficio Agenzia Entrate

Reddito complessivo:

**N.B.:** Indicare il reddito complessivo in unità di euro senza decimali e senza punti (ad esempio se il reddito complessivo è stato di Euro 32.400,12 indicare 32400). Se il reddito complessivo dichiarato è negativo bisognerà indicare l'importo preceduto dal segno meno (ad esempio, nel caso di Euro -56480) [esempio - pdf](#).

Invia Ripulisci

### Maggiori informazioni

Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre); il richiedente riceverà entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il **codice Pin** (ultime 6 cifre) e la password di accesso.

**Attenzione:** se i dati non coincidono con quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di abilitazione non sarà accettata. In questo caso, è possibile ripetere l'operazione presentando una nuova domanda. Se dopo tre tentativi i dati indicati risultassero ancora non corretti, la domanda sarà respinta e occorrerà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia per ottenere il codice Pin.

19:16 14/03/2015



## FASE 2 SOLO PER SOCIETA': RICHIESTA CODICE PIN SOCIETA' DOPO AVER OTTENUTO DALL'AGENZIA IL PIN DEL LEGALE RAPPRESENTAN TE

The screenshot shows the 'Richiesta del PIN' page on the Agenzia delle Entrate website. The page is titled 'Richiesta del PIN' and is part of the 'Fisconline' section. The main content area contains the following text and form fields:

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi con registrazione](#) - [Richiesta PIN](#) - [Inserimento Richiesta Persone Non Fisiche](#)

### Richiesta del PIN

Di seguito verrà richiesto di indicare il codice fiscale del rappresentante (persona fisica oppure persona giuridica) che deve risultare già registrato ad uno dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). In caso contrario, prima di procedere, egli deve provvedere a presentare la propria richiesta di registrazione.

**Codice fiscale del rappresentante**

**Codice PIN assegnato al Rappresentante**

Istruzioni per il calcolo del [Codice Pin \(Codice personale\)](#) da 8 caratteri (Solo per utenti Entratel).

Oppure, in alternativa al codice PIN, solo per gli utenti Fisconline, è possibile indicare il numero attribuito alla domanda di abilitazione al servizio presentata dal rappresentante:

**Domanda di abilitazione n.**

The footer of the page contains the following information:

Statistiche del sito | [Link utili](#) | [Redazione](#) | [Accessibilità](#) | [Privacy](#)  
 Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 2007 14/03/2015.



## ENTRATEL

**Per le società occorre che il legale rappresentante sia già abilitato a FISCONLINE.**

**Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:**

richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IAbitazionePNFEnt.jsp>





Browser address bar: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazioni/Abi/AccessoPrimoEnt.pr>

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ...

agenzia entrate

Home | Mappa del sito | BSS | English

Area Riservata  
Registrali | Accedi

Cerca:  Vai

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | Servizi online

**Entratel**

Richiesta pre-iscrizione

- Personale fisiche
- Soggetti diversi dalle persone fisiche**
- Primo Accesso
- Prelievo dati
- Allegato per ufficio
- Ricerca PEC per istanze di variazione utenze

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) - [Richiesta di abilitazione](#) - Richiesta di prescrizione per soggetti diversi dalle persone fisiche

### Richiesta di pre-iscrizione per soggetti diversi dalle persone fisiche

Compilando il seguente modulo si ottiene il codice di pre-iscrizione da utilizzare, dopo aver ottenuto l'abilitazione al servizio Entratel da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per prelevare i dati per l'accesso al servizio mediante la funzione "Primo accesso > Preleva dati". Di seguito occorre indicare il codice fiscale del rappresentante legale (persona fisica oppure persona giuridica) del soggetto richiedente, che deve risultare congruente con quello presente negli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, nonché gli altri dati elencati:

**Codice fiscale del soggetto da abilitare:**

**Codice fiscale rappresentante:**

**Sede telematica da abilitare:**

Sede principale  
oppure  
 Numero Sedi secondarie

**Invia**

Statistiche del sito | Link utili | Redazione | Accessibilità | Privacy

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06163391001

Taskbar: 10:11 14/03/2013



1. presentare il Modulo di richiesta + gli allegati indicati sotto:
    - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
    - ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
- A. Modulo di richiesta**, disponibile in formato PDF editabile,
- B. Allegati** al Modulo di richiesta:
- [elenco Gestori Incaricati - pdf](#) : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "**Profilo utente**" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  - Allegato per l'ufficio richiesto alla pagina



<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IOAbilitazioneStatoPreIscrEnt.jsp>

The screenshot shows the Agenzia Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, search bar, and user options. Below this is a main menu with categories like 'L'Agenzia', 'Il tuo profilo fiscale', 'Cosa devi fare', 'Strumenti', 'Documentazione', and 'Servizi online'. The main content area is titled 'Allegato per ufficio' and includes a description of the service, input fields for 'Codice fiscale' and 'Protocollo richiesta', and an 'Invia' button. A sidebar on the left lists various services under the 'Entratel' heading.

Area Riservata  
Registrati Accedi  
Cerca:  Val Contatta l'Agenzia

L'Agenzia Il tuo profilo fiscale Cosa devi fare Strumenti Documentazione Servizi online

Ti trovi in: Entratel Fisconline - Richiesta di abilitazione - Stampa allegato per ufficio

### Allegato per ufficio

Questa funzione consente di ottenere l' "Allegato per ufficio" da presentare, unitamente al Modulo di richiesta, per l'abilitazione al servizio Entratel.

**Codice fiscale:**

**Protocollo richiesta:**

**Invia**

Statistiche del sito | Link utili | Bedazione | Accessibilità | Privacy  
Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001





## Istruzioni abilitazione via PEC

Il messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere contraddistinto dal seguente oggetto: **"Entratel - Invio modulo richiesta - CF del richiedente"**; il testo del messaggio è libero. Dalla casella di Posta Elettronica Certificata vengono trasmessi, con un unico messaggio:

1.il Modulo di richiesta sottoscritto, a garanzia dell' identità dell'interessato, con firma digitale:






- del richiedente, se persona fisica;
- del rappresentante legale o negoziale, se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica;
- del rappresentante legale ovvero dalla persona designata come "addetto" alla trasmissione telematica, se il richiedente è un' Amministrazione Pubblica ovvero un Organo Costituzionale.

2.gli eventuali allegati, in formato PDF o Tiff (per i quali non è necessaria l'apposizione della firma digitale);



Successivamente NELL'AREA RISERVATA si dovrà procedere all'installazione del Software ENTRATEL.

### *Software Entratel*

<b>Tipo software</b>	<b>Ambiente WIN</b>	<b>Ambiente MAC</b>	<b>Ambiente Linux</b>
Versione Completa - vers. 539			non disponibile
Entratel Ricevute SIRIA-IRIS - vers. 110			non disponibile
Aggiornamento ricevute - vers. 100			non disponibile
Multifile - vers. 190			non disponibile
Aggiorna documenti gestiti - vers. 100			non disponibile
Manuale - vers. 130			non disponibile

Al completamento dell'installazione occorre generare l'ambiente di sicurezza che verrà inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate e salvato su un dispositivo USB

Tale dispositivo servirà poi per firmare i files da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite il programma ENTRATEL.

Per i programmi diversi da quelli scaricabili dall'Agenzia delle Entrate occorre anche installare i moduli di controllo dei vari dichiarativi presentati.



## Servizi Fisconline/Entratel Consultazioni

- [Cassetto fiscale](#)

### Cassetto Fiscale per gli abilitati ad ENTRATEL

#### Autenticazione

- **personale** del contribuente

Per accedere al "Cassetto Fiscale", per l'interrogazione dei **propri** dati anagrafici e reddituali, è necessario indicare il Codice Personale.

Tale codice si ricava dal PINCODE presente nella terza sezione della busta consegnata dall'Agenzia delle Entrate all'atto dell'abilitazione ad Entratel, considerandone solamente i primi 8 caratteri corrispondenti alle posizioni dispari.

Esempio:

PINCODE | D | | 5 | | C | | F | | 9 | | 1 | | 3 | | F | | A | | F | | 7 | | 2 | | 3 | | C | | B | | A |

CODICE PERSONALE: DC93A73B

**Codice Personale:**



# Cassetto Fiscale per gli abilitati a FISCONLINE

## Autenticazione

Il **Cassetto fiscale** è il servizio che permette, previa autenticazione mediante codice PIN, di consultare i propri dati fiscali.

**codice PIN:**



## MODALITA' PRESENTAZIONE MODELLI F24 dal 01.10.2014

S.do F24	Modalità di presentazione titolari di P. IVA	Modalità di presentazione NON titolari di P. IVA
F24 <b>con compensazione</b> di crediti e saldo finale a <b>zero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel o Fisconline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisconline</li> </ul>
F24 <b>con compensazione</b> parziale di crediti e saldo finale <b>a debito</b> <i>(indipendentemente dall'importo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel o Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> </ul>
F24 <b>senza compensazione</b> con saldo finale a <b>debito superiore ad € 1.000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel o Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> </ul>
F24 <b>senza compensazione</b> con saldo finale a <b>debito uguale o inferiore ad € 1.000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel o Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisconline</li> <li>• <i>Home banking</i></li> <li>• Anche <b>cartacea</b></li> </ul>





Per i soggetti abilitati ad ENTRATEL o FISCONLINE i pagamenti posso essere creati accedendo all'apposita funzione presente nelle rispettive aree riservate:

## **Servizi Fisconline/Entratel**

### [Servizi per](#)

### [.Pagare](#)

Oppure installando il software di compilazione che si trova in:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Software+di+compilazione/Software+--+Modelli+di+versamento/>



The screenshot shows the website of the Agenzia delle Entrate. The browser address bar displays the URL: <http://www.agenziaentrate.gov.it/risorse/strumenti/Software-di-compilazione>. The page header includes the logo of the Agenzia delle Entrate, navigation links (Home, Contatti, Mappa del sito, BSS, English), and an 'Area Riservata' button. A search bar and social media icons (Twitter, YouTube) are also present.

The main navigation menu includes: L'Agenzia, Il tuo profilo fiscale, Cosa devi fare, **Strumenti**, Documentazione, and Servizi online.

The 'Strumenti' section is active, showing a list of tools:

- Codici per i versamenti e codici attività
- Modelli
- Procedure di controllo
- Scadenario
- Software di compilazione**
- Specifiche tecniche
- Studi di settore e parametri

The breadcrumb trail reads: [Home](#) - [Strumenti](#) - [Software di compilazione](#) - [Software](#) - [Modelli di versamento](#).

The main heading is **Software - Modelli di versamento**, followed by a list of software models:

- + F24
- + F24 Accisa
- + F24 Crediti Pubbliche Amministrazioni (crediti PP, AA...)
- + F24 Elementi Identificativi (ELIDE)
- + F24 EP (Enti Pubblici)
- + F24 cumulativo Intermediari addebito sul c/c del contribuente
- + F24 cumulativo Intermediari addebito unico sul proprio c/c
- + F24 Enti locali

A message states: **Non hai trovato il software che cercavi?** Below this are four options:

- Elenco alfabetico del software
- Archivio software anni precedenti
- Ultimi Software pubblicati
- Motore di ricerca del software

The footer contains: [Statistiche del sito](#) | [Link utili](#) | [Redazione](#) | [Accessibilità](#) | [Privacy - Note legali](#) | [Amministrazione trasparente](#) | [Bandi di gara e contratti](#) | [Bandi di concorso](#)  
Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time: 11:24 14/03/2015.

Un volta compilato si crea il file telematico da autenticare ed inviare



# ***IMPOSTA DI BOLLO ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE***



L'Imposta di Bollo virtuale su fatture, **previa** autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate

consente

ai contribuenti di assolvere in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare entro una specifica scadenza, l'imposta dovuta.



Obbligo imposta di bollo su fatture:

L'imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, anche mediche, libri giornali contabili e i documenti di importo complessivo se superiore a € 77,47 e si applica su:

- operazioni escluse dall'applicazione dell'Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972;
- operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972;
- operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
- Fatture dei regimi dei minimi che non comportano addebito IVA.



## Modalità di richiesta autorizzazione:

- Presentare un domanda in carta libera che indichi:
  - a) La data a decorrere dalla quale si intende applicare l'imposta di bollo in modo virtuale;
  - b) Le condizioni/ragioni che richiedono l'applicazione dell'imposta di bollo, ad esempio: emissione di fatture – art. 8 lettera c – a clienti con dichiarazione di intento;
  - c) Un numero preventivo di documento (e quindi di ammontare di imposta) che è dovuta, ad esempio: 500 fatture x 2 euro = 1.000 euro;
- l'autorizzazione viene concessa a condizione che l'imposta dovuta annualmente ammonti a NON MENO di euro 500,00;
- l'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato salvo revoca;



## Adempimenti successivi:

- Nel primo anno:
  - a) Versare l'imposta calcolata in via presuntiva in rate bimestrali (entro il 16 di ogni mese pari) con modello F23 (dal 1 aprile 2015 solo con F24). Il versamento può anche essere anticipato integralmente alla prima scadenza utile;
- Dal secondo anno:
  - a) Presentare in via telematica, entro il 31/01 dell'anno successivo, una dichiarazione che indichi esattamente i documenti emessi e quindi si proceda alla esatta quantificazione del debito per «imposta di bollo»;
  - b) Detta somma formerà oggetto di versamento, al netto degli acconti versati e formerà base per il versamento dei nuovi acconti per l'anno in corso;



Bollo virtuale codice tributo f24 enti pubblici: se per pagare l'imposta di bollo virtuale il contribuente sceglie di utilizzare il modello f24 enti pubblici deve indicare i seguenti codici tributo:

2505 (rata)

2506 (acconto)

2507 (sanzioni)

2508 (interessi).

Rateizzazione bollo virtuale f24 enti pubblici: In caso di versamento rateale (codice "2505") il contribuente deve indicare nel modello nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" dell'F24 o se utilizza l'f24 enti pubblici il campo "riferimento A" riportando il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali. Esempio: se si paga la prima di 6 rate bimestrali, va indicato 0106, se si paga la seconda rata 0206 e così via.





## **Bollo virtuale su fatture elettroniche modello F24:**

Il versamento del bollo virtuale su fatture elettroniche (principalmente per le attività esenti) è stato semplificato con l'utilizzo del **modello f24**.

In questo caso, l'F24 va compilato in tutte le sue parti indicando come codice tributo, ossia, la causale del versamento il codice "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", che indica appunto la liquidazione del bollo virtuale su fattura elettronica.

Secondo il DM 17 giugno 2014 assolvimento bollo fatture elettroniche il versamento dell'imposta di bollo virtuale con F24 su fatture elettroniche, registri e altri atti, va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia, il contribuente deve fare il pagamento del bollo di tutte le fatture emesse in corso d'anno che devono riportare l'annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.



**Bollo virtuale fatture elettroniche codice tributo f24:** il contribuente sceglie di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale su fatture elettroniche per il versamento deve utilizzare il modello f24 indicando il nuovo codice tributo approvato dall'Agenzia delle Entrate data 2 dicembre 2014 con la Risoluzione 106/E Agenzia delle Entrate è: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.



GRAZIE A TUTTI PER LA  
PARTECIPAZIONE



Mantovani & **Associati**

